



CASTEL D'AIANO  
CASTEL DI CASIO  
CASTIGLIONE DEI PEPOLI  
GAGGIO MONTANO  
GRIZZANA MORANDI  
MARZABOTTO  
MONZUNO  
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO  
VERGATO

## ORIGINALE

DELIBERAZIONE

Nr. 41

Data 29/06/2016

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA AUTOSTRADE S.P.A. IL COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO E L'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEI VERSANTI SITUATI RISPETTIVAMENTE A VALLE DELLA LOCALITÀ BORGO DI MONTEFREDENTE E IN LOCALITÀ GOLFENARA**

L'anno duemilasedici, questo giorno ventinove del mese di giugno alle ore 20:00, convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze, si è riunita la Giunta.

All'appello nominale risultano presenti:

SINDACI	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Argentieri Salvatore	Assessore	P	
Brunetti Mauro	Assessore		A
Fabbri Maurizio	Assessore	P	
Franchi Romano	Assessore	P	
Gnudi Massimo	Assessore	P	
Leoni Graziella	Assessore	P	
Mastacchi Marco	Assessore	P	
Santoni Alessandro	Assessore	P	
Tanari M. Elisabetta	Assessore		A

Presenti n. 7

Assenti n. 2

Partecipa ed assiste il **Segretario Direttore** Dott. Pieter J. Messino'.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Presidente**, Romano Franchi, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## **LA GIUNTA DELL'UNIONE**

**VISTA** la convenzione per la gestione di un ufficio associato difesa del suolo tutela del territorio con i Comuni aderenti approvata con deliberazione di Consiglio dell'Unione nr. 6/2016;

**Premesso che:**

- il Comune di San Benedetto Val di Sambro ha richiesto di delegare all'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese la realizzazione e la progettazione degli interventi per la sistemazione dei versanti situati rispettivamente a valle della località Borgo di Montefredente e in località Golfenara;
- che tali opere rientrano nell'ambito degli accordi tra il Comune di San Benedetto Val di Sambro e Autostrade S.p.a., la quale, nell'ambito dei lavori per la realizzazione del tratto autostradale di attraversamento appenninico tra Sasso Marconi e Barberino di Mugello, lotti 6 e 7, ha previsto la realizzazione di opere di restauro e valorizzazione ambientale denominate PREVAM, tra cui rientrano alcuni interventi di sistemazione di movimenti franosi;

**Vista** la bozza di convenzione, allegata sub a al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, disciplinante i rapporti tra Autostrade S.p.A. il Comune di San Benedetto Val di Sambro e l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese per la realizzazione delle opere di cui sopra;

**Considerato che** la predetta convenzione:

- definisce i rapporti tra le parti;
- attribuisce all'Unione dei Comuni il ruolo di soggetto attuatore delle opere previste, come tale titolare di tutte le attività funzionali alla realizzazione delle stesse (nomina del RUP, progettazione, acquisizione delle autorizzazioni propedeutiche, eventuale svolgimento della procedura espropriativa laddove richiesto, ruolo di stazione appaltante, etc.);
- attribuisce al Comune l'onere di acquisire le opere una volta realizzate e provvedere a proprie cure e spese la gestione e la manutenzione delle stesse;
- attribuisce a Autostrade l'onere finanziario per la realizzazione degli interventi, nella misura massima complessiva invariabile in aumento di € 1.800.000,00, che verranno trasferiti all'Unione dei Comuni quale soggetto titolare dell'attuazione e realizzazione degli interventi; attività

**Dato atto che** sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i previsti pareri di regolarità tecnica e contabili di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 ed il parere di conformità del segretario Direttore;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,

### **DELIBERA**

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni di cui in parte narrativa, la bozza di convenzione tra Autostrade S.p.A. il Comune di San Benedetto Val di Sambro e l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese per la realizzazione degli interventi di sistemazione dei versanti situati rispettivamente a valle della località Borgo di Montefredente e in località Golfenara, allegata sub a al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale.

\*\*\*\*\*

Successivamente con separata votazione unanime la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva a mente dell'art. 134 comma 4, del D. Lgs. del 18/08/2000 n. 267.

**CONVENZIONE**

**TRA**

Autostrade per l'Italia S.p.A. – Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A. - con sede in Roma, Via A. Bergamini 50, in seguito denominata per brevità "Autostrade per l'Italia", per la quale interviene il Dott. Ing. Roberto Tomasi nella sua qualità di Condirettore della Condirezione Generale Nuove Opere;

**e**

il Comune di San Benedetto Val di Sambro, con sede in San Benedetto Val di Sambro, Via Roma, 39, in seguito denominato per brevità "Comune" qui rappresentato dall'Ing. Alessandro Santoni in qualità di Sindaco pro-tempore il quale agisce in forza della Deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_;

**e**

l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, con sede in Vergato (BO), Piazza della Pace, 4, in seguito per brevità denominata "Unione dei Comuni", rappresentata dall'Ing. Romano Franchi nella sua qualità di Presidente pro-tempore;

**per**

- a) la definizione dei rapporti connessi con la progettazione e la realizzazione, a cura spese e responsabilità dell'Unione dei Comuni e con oneri a carico di Autostrade per l'Italia, e successiva gestione e manutenzione, a cura, spese e responsabilità del Comune, degli interventi di sistemazione dei versanti situati rispettivamente a valle

della località Borgo di Montefredente e in località Golfenara, nel seguito denominati anche “Opere”;

b) la regolamentazione delle modalità di liquidazione, da parte di Autostrade per l'Italia all'Unione dei Comuni, del rimborso necessario per la progettazione e successiva esecuzione, da parte di quest'ultima, delle “Opere” di cui al precedente punto a);

premesse

1) che Autostrade – Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A., in data 18.09.1968 ha stipulato con l'ANAS la convenzione n° 9297- approvata e resa esecutiva con Decreto Interministeriale n. 2890/1968 - avente a oggetto la concessione per la costruzione e l'esercizio di una rete autostradale, nel cui ambito rientra anche l'autostrada A1 Milano - Napoli. Tale convenzione è stata oggetto di successivi atti aggiuntivi;

2) che Autostrade – Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A., in data 13.12.1990, ha sottoscritto con il Ministero dell'Ambiente, il Ministero dei Lavori Pubblici, l'ANAS, i Comuni di Castiglione Dei Pepoli, Grizzana Morandi, Marzabotto, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro, Sasso Marconi e l'Azienda Consorziale Servizi del Reno, la convenzione per disciplinare i rapporti connessi con la realizzazione dei lavori di adeguamento del tratto appenninico dell'autostrada A1 tra Sasso Marconi e Barberino del Mugello, c.d. “Variante di Valico”;

3) che la convenzione anzidetta, prevede, tra l'altro, in capo ad Autostrade – Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A., l'onere di realizzare a propria cura e spese - nell'ambito del progetto esecutivo complessivo dell'opera autostradale - gli interventi aventi rapporto di causalità con

l'infrastruttura autostradale stessa;

- 4) che Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A. in data 04.08.1997 ha stipulato con l'ANAS la Convenzione n° 230, approvata in pari data dal Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministro del Tesoro con Decreto prot. n° 314 – avente ad oggetto la concessione per la costruzione e l'esercizio di una rete autostradale nel cui ambito rientra anche l'autostrada A1 Milano-Napoli, ove ricadono i lavori della Variante di Valico. Tale convenzione è stata oggetto di successivi quattro atti aggiuntivi;
- 5) che per effetto dell'Atto di conferimento di ramo d'azienda del 30-05-03, Rep. n. 42734, Raccolta n. 11355 - Notaio Gennaro Mariconda, Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A. ha conferito ad Autostrade per l'Italia S.p.A. il ramo d'azienda costituito dalle attività già svolte in regime di concessione e le relative attività accessorie e di supporto (Convenzione ANAS del 04-08-1997 e successivi Atti Aggiuntivi), come meglio definite nel predetto atto e che conseguentemente, Autostrade per l'Italia S.p.A., a far data dal 1 luglio 2003, è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al ramo aziendale trasferito;
- 6) che in data 24-11-2003 ANAS e Autostrade per l'Italia hanno stipulato la convenzione – registrata all'Ufficio delle Entrate di Roma il 26-11- 2003 serie 3, numero 19639 – con la quale l'ANAS riconosce che Autostrade per l'Italia succede, senza soluzione di continuità, ad Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A., nella convenzione 4-8-1997 e successivi atti aggiuntivi;

7) che in data 12.10.2007 ANAS e Autostrade per l'Italia hanno stipulato la convenzione unica - approvata per legge 6 giugno 2008, n. 101 - novativa e sostitutiva della convenzione del 04.08.1997 e dei successivi atti aggiuntivi;

8) che, ai sensi dell'art. 11 comma 5 del Decreto Legge 29 dicembre 2011 n.216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012 n.14 e s.m., si è verificato, a far data dal 1.10.2012, il trasferimento ex lege al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito "Ministero") delle funzioni di amministrazione concedente - di cui all'art. 36, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m. - precedentemente affidate all'ANAS S.p.A.;

9) in data 24.12.2013 il Ministero ed Autostrade per l'Italia hanno sottoscritto l'Atto aggiuntivo alla Convenzione Unica del 12.10.2007, approvato con decreto interministeriale del 30.12.2013 e registrato alla Corte dei Conti in data 29.05.2014;

10) che Autostrade per l'Italia, nell'ambito dei lavori di realizzazione del tratto di attraversamento appenninico tra Sasso Marconi e Barberino di Mugello lotti 6-7, è obbligata, tra l'altro, alla realizzazione di una serie di interventi diretti alla sistemazione di alcuni movimenti franosi tra cui la sistemazione del movimento franoso MF8 'Ca' dei Raffoni in Comune di San Benedetto Val di Sambro, facente parte delle Opere Prevam;

11) che con provvedimento n. 1395 del 19.11.2001 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato, nell'ambito delle Opere Prevam relative ai lotti 5 - 13 del progetto di adeguamento del tratto di attraversamento appenninico dell'autostrada A1, la sistemazione del

movimento franoso MF8 Ca' dei Raffoni in Comune di San Benedetto Val di Sambro;

12) che con provvedimento n. 1123 del 19.09.2005 del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti si è concluso l'iter autorizzativo in merito al progetto generale dell'adeguamento del tratto appenninico Sasso Marconi-Barberino di Mugello della Variante di Valico dei lotti 6 -7, ai fini del raggiungimento dell'intesa Stato-Regioni, ai sensi dell'art. 81 del DPR 616/1977 e successive modifiche, confermando, nell'ambito del progetto Prevam, la sistemazione del movimento franoso MF8;

13) che l'ANAS con disposizione n. CDG 6665-P del 01.02.2006 ha approvato il progetto definitivo dei lotti 6-7 della Variante di Valico nel quale ricadono, tra l'altro, le opere "Prevam";

14) che Autostrade per l'Italia, con contratto rep. n. 20068 del 06.7.2007, ha affidato al raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito RTI) costituito da Vianini Lavori S.p.A., Toto Costruzioni Generali S.p.A. e Profacta S.p.A., la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativi al Lotto 6-7 della Variante di Valico;

15) che, in ragione dei mutamenti intervenuti nel frattempo sul territorio, il Sindaco del Comune di San Benedetto Val di Sambro con nota prot. 4620 del 26.6.2015, ha richiesto lo stralcio dell'intervento MF8 e l'impiego delle relative risorse economiche per provvedere alla sistemazione dei versanti situati rispettivamente a valle della località Borgo di Montefredente e in località Golfenara; il Sindaco si è inoltre dichiarato disponibile a provvedere a cura dell'Amministrazione comunale alla progettazione e realizzazione delle nuove opere, a fronte del

finanziamento di Autostrade per l'Italia da disciplinare con apposita convenzione;

16) che con nota prot. 000631 del 15.01.2016 Autostrade per l'Italia ha informato della richiesta pervenuta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali, richiedendo di comunicare le proprie valutazioni circa lo stralcio dell'intervento di sistemazione del movimento franoso MF8, stralcio propedeutico ai successivi accordi con il Comune per la realizzazione delle nuove opere proposte;

17) che con la medesima nota di cui al punto 16, Autostrade per l'Italia S.p.A. ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la documentazione ricevuta dal Comune di San Benedetto Val di Sambro, con la quale, il citato Comune ha fatto richiesta alla Concessionaria Autostradale di sostituire l'intervento di sistemazione del movimento franoso denominato MF8 con altri due interventi sempre connessi al dissesto idrogeologico relativi alla sistemazione dei versanti situati nell'ambito comunale;

18) che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, con nota 1897 del 29.02.2016, ha espresso parere di "nulla osta" in merito alla proposta di stralcio, ferme restando le valutazioni della Direzione Generale per la Vigilanza sulle concessionarie ed in particolare di quanto prescritto dalla Regione Emilia Romagna relativamente agli aspetti di competenza;

19) che la Regione Emilia Romagna preso atto della posizione del Comune di San Benedetto Val Di Sambro e dell'orientamento favorevole del



competente Ministero circa la citata scelta, ha comunicato con nota dell'aprile 2016, che per quanto di competenza, non ravvisa motivi ostativi alla sostituzione dell'intervento di sistemazione del movimento franoso denominato MF8 con gli altri due interventi di consolidamento di versanti instabili proposti dallo stesso Comune di San Benedetto Val di Sambro nelle località Borgo di Montefredente e Golfenara. Al riguardo la Regione Emilia Romagna ha però precisato che quanto sopra è da ritenersi attuabile a condizione che, in via preliminare, sia formalizzato da parte della Società Autostrade per l'Italia lo stralcio della bretella di interconnessione (lotto 8), che risulta tuttora compresa tra le opere previste ed assentite con l'indicazione anche dell'eventuale soluzione alternativa atta a garantire la piena funzionalità dell'opera principale;

20) che Aspi con nota del 14.6.2016 n. 1236 ha comunicato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per lo sviluppo del territorio lo stralcio delle opere relative alla bretella di interscambio e l'innesto sull'AI (lotto8);

21) che l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, prevede la possibilità di realizzare accordi tra Enti locali ed altri soggetti pubblici per l'attuazione di opere e interventi che richiedono l'azione integrata e coordinata degli Enti pubblici interessati;

22) che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 56 e 57 dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, l'Unione stessa subentra all'estinta Comunità montana dell'Appennino Bolognese, nello svolgimento di funzioni, compiti e attività in materia di assetto del territorio e difesa del suolo a sostegno e supporto dei singoli Comuni;

23) che le parti hanno convenuto circa la necessità di formalizzare una convenzione che regoli i rapporti ed i reciproci impegni.

**Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.**

**ART.1**

**Premesse**

Le premesse e l'allegato sono parte integrante e sostanziale del presente atto, assumendo a tutti gli effetti valore di patto.

**ART.2**

**Oggetto**

La presente convenzione ha per oggetto la disciplina di quanto di seguito specificato:

- a) la definizione dei rapporti connessi con la progettazione e la realizzazione, a cura e responsabilità dell'Unione dei Comuni e con oneri a carico di Autostrade per l'Italia, e successiva gestione e manutenzione, a cura, spese e responsabilità del Comune del Comune, degli interventi di sistemazione dei versanti situati rispettivamente a valle della località Borgo di Montefredente e in località Golfenara, nel seguito denominati anche "Opere";
- b) la regolamentazione delle modalità di liquidazione, da parte di Autostrade per l'Italia all'Unione dei Comuni, delle somme necessarie per la progettazione e successiva esecuzione, da parte di quest'ultima, delle "Opere" di cui al precedente punto a).

**ART. 3**

**Elaborato allegato**

Si allega alla presente Convenzione, per formarne parte integrante e contestuale, la relazione sugli interventi già trasmessa al Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per lo sviluppo del territorio con la nota di cui alla premessa 16).

#### **ART. 4**

##### **Attività e oneri a carico di Autostrade per l'Italia**

Autostrade per l'Italia si impegna, previa approvazione della presente convenzione da parte del "Ministero" a rimborsare all'Unione dei Comuni, a titolo di rimborso, l'importo necessario per lo svolgimento degli adempimenti alla realizzazione delle "Opere", nei limiti dell'importo previsto al successivo Art. 7 con le modalità indicate al successivo Art. 8.

#### **ART. 5**

##### **Attività ed oneri a carico dell'Unione dei Comuni**

Al fine di consentire la realizzazione delle "Opere", l'Unione dei Comuni, dopo l'approvazione della presente convenzione da parte del Ministero, provvederà a propria cura, e a spese di Autostrade per l'Italia nei limiti dell'importo indicato al successivo art. 7, agli adempimenti necessari per:

- nominare il Responsabile Unico del Procedimento per ogni intervento ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;
- espletare l'intero iter progettuale delle "Opere" ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n.50/2016 e dalle altre disposizioni in materia di lavori pubblici; detta progettazione dovrà essere condivisa con Autostrade per l'Italia e con il Comune;
- procedere all'acquisizione delle autorizzazioni propedeutiche alla realizzazione delle "Opere", anche mediante l'indizione di una conferenza dei servizi ai sensi di quanto disposto dagli artt. 14 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm.ii;

- assumere, quale Ente proponente i progetti e stazione appaltante degli stessi e qualora sia necessario, le funzioni di amministrazione espropriante per l'acquisizione di eventuali aree necessarie secondo quanto disposto dal D.lgs. 327/2001 e ss.mm.ii. e della L.R. 37/2002 e ss.mm.ii;
- assumere le funzioni di stazione appaltante delle “Opere” e procedere alla loro realizzazione, compresa la rimozione delle interferenze, la bonifica ordigni bellici e le incombenze relative alla ricerca ed eventuale ritrovamento di reperti archeologici, mediante l'affidamento ad operatori economici esterni nel rispetto delle procedure di cui al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del DPR 207/2010 e ss.mm.ii. ovvero in diretta amministrazione nei limiti di quanto previsto dallo stesso D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- provvedere alla direzione dei lavori ai sensi del D.lgs. 50/2016 e del DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii., al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di cui al D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., alla redazione della contabilità ed al rilascio del certificato di regolare esecuzione ovvero del certificato di collaudo.
- informare Autostrade per l'Italia dello stato di avanzamento dei lavori, a far data dalla efficacia del presente atto di cui al successivo art. 17, con cadenza semestrale.

#### **ART. 6**

##### **Attività e oneri a carico del Comune**

Al fine di consentire la realizzazione delle “Opere” il Comune si impegna a:

- provvedere, su richiesta dell'Unione dei Comuni, a dichiarare la

pubblica utilità delle opere ai fini della eventuale procedura di acquisizione da parte dell'Unione dei Comuni, secondo quanto disposto dal D.lgs. 327/2001 e ss.mm.ii. e della L.R. 37/2002 e ss.mm.ii;

- collaborare con l'Unione dei Comuni ai fini dell'acquisizione dai proprietari degli atti di cessione temporanea dei terreni interessati dall'esecuzione dei lavori da realizzarsi nel territorio di competenza;
- collaborare con l'Unione dei Comuni per l'acquisizione delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, propedeutiche alla realizzazione dei lavori;
- provvedere, a propria cura, spese e responsabilità, all'inserimento delle opere nell'elenco del patrimonio comunale, alla gestione e all'accurata e completa manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse.

#### **ART. 7**

##### **Rimborsi**

Secondo quanto previsto all'art. 4, Autostrade per l'Italia si impegna a rimborsare all'Unione dei Comuni l'importo massimo complessivo di € 1.800.000,00 (Euro unmilioneottocentomila/00) IVA compresa, da considerarsi fisso ed invariabile in aumento.

Il Comune e l'Unione dei Comuni danno atto che nella determinazione delle somme si è tenuto conto di tutti gli oneri diretti e indiretti legati alla procedura in argomento, avendone individuate, in accordo con Autostrade per l'Italia, tutte le possibili voci di spesa e la loro entità, anche commisurata al tempo di esecuzione e messa in esercizio, secondo programmi

congiuntamente redatti e approvati.

Eventuali maggiori costi a qualunque titolo sostenuti, ancorché non dipendenti dalla volontà del Comune e dell'Unione dei Comuni, non attribuiranno agli stessi alcun diritto di avanzare richieste di risarcimento e/o di indennizzo a carico di Autostrade per l'Italia e/o al "Ministero".

L'importo complessivo di € 1.800.000,00 (Euro unmilioneottocentomila/00)

IVA compresa è stato determinato sulla base delle seguenti voci:

- € 1.250.000,00 (Euro Unmilione duecentocinquantamila/00) per lavori a base d'asta;
- € 50.000,00 (Euro Cinquantamila/00) per oneri di sicurezza;
- € 25.000,00 (Euro Venticinquemila/00) per rilievi, accertamenti ed indagini, comprensivi dei costi di bonifica bellica ove necessari;
- € 141.500,00 (Euro Centoquarantunomilacinquecento/00) per spese generali, compresa progettazione, direzione lavori e collaudi;
- € 15.800,00 (Euro Quindicimilaottocento/00) per espropri, servitù e occupazioni temporanee;
- € 317.680,00 (Euro Trecentodiciassettemilaseicentoottanta/00) per IVA;

Il costo complessivo dell'opera come sopra definito, che sarà definitivamente determinato solo a seguito di conto finale, non potrà subire variazioni in aumento.

Resta inteso che Autostrade per l'Italia non riconoscerà all'Unione dei Comuni e al Comune ulteriori somme connesse alle eventuali varianti in corso d'opera a norma di legge ex D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, né alle riserve iscritte dall'appaltatore ancorché siano motivate da situazioni

riconducibili ad anomalo andamento dei lavori non imputabili all'Unione dei Comuni o al Comune.

Il Comune e l'Unione dei Comuni pertanto non potranno avanzare a nessun titolo richieste di risarcimento e/o maggiori importi a carico di Autostrade per l'Italia e/o del "Ministero".

#### **ART. 8**

##### **Pagamenti**

Autostrade per l'Italia si impegna a rimborsare all'Unione dei Comuni, gli importi specificati in dettaglio nel precedente articolo 7 secondo le seguenti scadenze e modalità:

1. € 360.000,00 (Euro trecentosessantamila/00), IVA compresa, pari al 20% dell'importo complessivo all'efficacia della presente convenzione di cui al successivo art. 17;
2. € 360.000,00 (Euro trecentosessantamila/00), IVA compresa, pari al 20% dell'importo complessivo alla comunicazione dell'aggiudicazione dell'appalto;
3. € 450.000,00 (Euro quattrocentocinquantamila/00), IVA compresa, pari al 30% dell'importo complessivo, all'emissione del SAL corrispondente al 30% dell'importo dei lavori;
4. € 360.000,00 (Euro trecentosessantamila/00), IVA compresa, pari al 20% dell'importo complessivo, all'emissione del SAL corrispondente al 60% dell'importo dei lavori;
5. il restante importo IVA compresa, a saldo, all'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo. Tale ultimo importo sarà determinato a consuntivo dopo che Autostrade per l'Italia avrà esaminato la

documentazione atta a giustificare la spesa effettuata, inviatale dall'Unione dei Comuni al termine dei lavori. Qualora, da detta documentazione, risultasse un costo complessivo "a consuntivo" inferiore a quanto già erogato da Autostrade per l'Italia, l'Unione dei Comuni s'impegna a restituire le somme eventualmente percepite in eccedenza entro e non oltre 60 giorni dalla formalizzazione della richiesta di restituzione degli importi da parte di Autostrade per l'Italia. Nel caso in cui, dalla documentazione citata, risultasse invece un costo complessivo maggiore rispetto a quanto erogato da Autostrade per l'Italia, la stessa erogherà comunque all'Unione dei Comuni, complessivamente, l'importo massimo di € 1.800.000,00 (Euro unmilioneottocentomila/00) IVA compresa.

I pagamenti saranno fatti da Autostrade per l'Italia all'Unione dei Comuni entro novanta giorni dalla ricezione della relativa richiesta, corredata della necessaria rendicontazione.

Si precisa che nell'eventualità che l'affidamento dei singoli interventi avvenga per appalti separati, mediante distinte procedure di gara, gli importi di cui ai precedenti punti da 2. a 4. saranno fatturati entro 60 giorni, in proporzione all'appalto eseguito.

Autostrade per l'Italia invierà al "Ministero" tutta la documentazione che certifichi l'avvenuto pagamento degli importi di cui sopra al fine del riconoscimento degli stessi importi ad investimento.

Resta inteso che eventuali varianti che il Comune e/o l'Unione dei Comuni intendessero introdurre durante il corso dei lavori, eventuali riserve e/o richieste che l'Appaltatore dovesse avanzare, nonché gli eventuali oneri per sospensioni e proroghe dei tempi di esecuzione, ancorché non dipendenti



dalla volontà dell'Unione dei Comuni e/o del Comune, non attribuiranno agli stessi alcun diritto di avanzare richieste di risarcimento e/o maggiori importi a carico di Autostrade per l'Italia e/o del "Ministero".

#### **ART. 9**

##### **Proprietà e gestione delle opere**

Le opere di sistemazione dei movimenti franosi "Golfenara" e "Borgo di Montefredente" si intenderanno compenstrate e acquisite nella proprietà comunale fin dalla loro realizzazione.

Il Comune provvederà quindi, a propria cura, spese e responsabilità all'inserimento delle opere nell'elenco del patrimonio comunale, alla gestione e all'accurata e completa manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse.

#### **ART. 10**

##### **Responsabilità**

L'Unione dei Comuni sarà responsabile della progettazione, delle procedure di esproprio, dell'appalto, della costruzione dell'opera, della correttezza delle relative procedure nonché della legittimità dei procedimenti autorizzativi, dei necessari collaudi sia statici che amministrativi.

Il Comune sarà responsabile della gestione e manutenzione delle opere.

Pur rimanendo le responsabilità del Comune e dell'Unione dei Comuni come sopra precisato, Autostrade per l'Italia ed il "Ministero" si riservano la facoltà di verificare, ogni qualvolta che lo riterranno opportuno, lo stato di avanzamento delle opere e il regolare svolgimento dei lavori, nonché di accedere ai cantieri, previa comunicazione al Comune e all'Unione dei Comuni, con 24 ore di anticipo, senza che ciò comporti responsabilità alcuna in merito allo svolgimento dei lavori ed alla loro regolare esecuzione.

## ART. 11

### Riequilibrio Territoriale

Il Comune dà atto che, con il pagamento dei rimborsi di cui al precedente Art. 7, si intende assolto l'impegno di Autostrade per l'Italia relativamente alla sistemazione dei movimenti franosi "Golfenara" e "Borgo di Montefredente" nonché dello stralcio delle opere relative all'intervento di sistemazione del movimento franoso denominato MF8 (rientrante nelle opere "Prevam" autorizzate dal M.I.T. mediante provvedimento n. 1123 del 19. 09. 2005). Pertanto viene a porsi nel nulla qualsiasi ragione di danno o di doglianza scaturente dalla realizzazione dell'opera autostradale e per l'effetto lo stesso Comune ed i propri aventi causa nulla avranno a pretendere da Autostrade per l'Italia e dal "Ministero" in ragione di danni, mancati utili e maggiori oneri, ritenendo così interamente soddisfatte le prescrizioni poste per l'approvazione dell'opera autostradale medesima, di cui ai precedenti punti 11) e 12) delle premesse.

## ART. 12

### Referenti

Per quanto concerne gli impegni convenuti col presente atto, le parti si relazioneranno reciprocamente tramite i seguenti referenti:

- per Autostrade: DIRO/PJM/FF;
- per il Comune di San Benedetto Val di Sambro: Sindaco Alessandro Santoni;
- per l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese: Ing. Emilio Pedone, Responsabile Coordinatore Ufficio Assetto del Territorio e Difesa del Suolo.

I suddetti referenti provvederanno a ogni opportuno contatto e iniziativa, in applicazione del principio di leale collaborazione.

#### **ART. 13**

##### **Informativa per la gestione dei dati di contratto**

Ai sensi dell'Art.13 del D.Lgs. 30.06.2003, n.196 (Testo Unico delle norme in materia di tutela dei dati personali), riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, le parti della presente convenzione si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascuna verranno inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali, i cui adempimenti amministrativi sono curati per Autostrade per l'Italia da EsseDiEsse S.p.A., nominata Responsabile del Trattamento.

Le parti del presente atto si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione e opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dall'art.7 del suddetto D. Lgs.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolare delle banche dati di rilievo ai fini del presente atto sono le parti così come costituite in testa al presente atto.

#### **ART. 14**

##### **Spese**

Tutte le spese e gli oneri inerenti, relativi alla presente convenzione e agli atti conseguenti sono a carico di Autostrade per l'Italia.

Ai sensi dell'art. 5 comma 2° del testo Unico delle disposizioni concernenti

l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26/04/86 n. 131, la presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso nei pubblici registri a cura e spese di Autostrade per l'Italia e sconterà l'imposta, in misura fissa, come stabilito nella parte seconda art. 1 lett. b) della tariffa allegata al Testo Unico stesso.

Le parti dichiarano di seguito i rispettivi numeri di Codice Fiscale:

Autostrade per l'Italia: 07516911000

Comune di San Benedetto Val di Sambro: 80014530374.

Unione dei Comuni: 91362080375

#### **ART.15**

##### **Domicilio**

A tutti gli effetti amministrativi e giudiziari le Parti eleggono il proprio domicilio presso le proprie sedi legali.

Tutta la corrispondenza e la documentazione relativa alla presente Convenzione dovrà essere inviata al seguente indirizzo:

- Autostrade per l'Italia S.p.A . via Bergamini 50, 00159 Roma;
- Comune di San Benedetto Val di Sambro, via Roma 39, 40048 San Benedetto Val di Sambro BO;
- Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, Piazza della Pace, 4, 40038 Vergato BO

#### **ART.16**

##### **Controversie e foro competente**

Tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione della presente Convenzione, saranno di esclusiva competenza del Foro di Roma.

## ART.17

### **Validità – Decorrenza – Durata della Convenzione**

Il presente atto sarà efficace a far data dal decreto di approvazione dello stesso da parte del Ministero e avrà durata fino alla liquidazione degli importi di cui al precedente articolo 7 e comunque non oltre la scadenza della convenzione di cui in premessa al punto 4 e quindi non oltre il 31.12.2038.

Al termine della concessione assentita nella predetta convenzione, ovvero in caso anticipata cessazione della stessa, il Ministero subentrerà in tutti i patti contemplati con il presente atto.

## ART.18

### **Tracciabilità dei Flussi Finanziari**

Le parti firmatarie del presente atto assumo l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 136/2010.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto e della documentazione allegata.

Il presente atto consta di n. 20 fogli ed è redatto in 5 originali, due per Autostrade per l'Italia, uno per il Comune di San Benedetto Val di Sambro, uno per l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese e uno per il "Ministero".

Roma, li

Per Autostrade per l'Italia

Per il Comune di San Benedetto Val di Sambro

4

Per l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  
DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE N° 41/2016**

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA AUTOSTRADE S.P.A. IL  
COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO E L'UNIONE DEI COMUNI  
DELL'APPENNINO BOLOGNESE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI  
SISTEMAZIONE DEI VERSANTI SITUATI RISPETTIVAMENTE A VALLE DELLA  
LOCALITÀ BORGO DI MONTEFREDENTE E IN LOCALITÀ GOLFENARA**

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

Romano Franchi

**Il Segretario Direttore**

Dott. Pieter J. Messino'

\*\*\*\*\*

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

*L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.*